



## COMUNE DI SCHEGGINO

**Registro Generale n. 11**

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 11 DEL 16-02-2021**

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 14.02.2021.  
SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA SCUOLA  
DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO FINO AL 21.02.2021.**

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di febbraio, il Sindaco,

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" , secondo il quale "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale''

;

RICHIAMATE:

- la propria precedente ordinanza n. 4, del 30.01.2021, con al quale, a seguito di comunicazione proveniente dalla USL Umbria 2 di un caso di positività al Covid 19 all'interno della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, si è disposta la chiusura precauzionale e temporanea del plesso scolastico per le necessarie operazioni di sanificazione fino al 05.02.2021;
- la propria successiva ordinanza n. 9, del 04.02.2021, di prorogare della chiusura della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, fino alla data del 12.02.2021;
- l'Ordinanza n. 14 adottata dalla Presidente della Giunta regionale dell'Umbria nella data del 06 febbraio 2021, con la quale si è disposto che a decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della

Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza e per il medesimo periodo sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, nonché i servizi educativi della scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

DATO ATTO che con decreto cautelare n. 29, del 13 febbraio 2021, il Presidente del Tar Umbria, in accoglimento di un'istanza di sospensione monocratica, ha sospeso l'ordinanza regionale n. 14, del 06.02.2021, nella parte relativa alla sospensione dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 10 del 14.02.2021, avente ad oggetto: "Disposizioni in ordine alla riapertura della scuola dell'Infanzia" con la quale si disponeva la riapertura della Scuola dell'Infanzia di Scheggino a partire dal 17.02.2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 749/2021, pubblicato in data 15.02.2021, con il quale, in accoglimento dell'istanza di misura cautelare presentata dalla Regione Umbria con ricorso R.G. 1326/2021, ha ripristinato la validità dell'intera ordinanza della Regione Umbria n. 14 del 6 febbraio 2021, che ha stabilito "la chiusura temporanea per gli istituti per l'infanzia e nidi" in tutti i comuni della Provincia di Perugia e in due comuni della provincia di Terni, sino al 21 febbraio.

PRESO ATTO delle motivazioni della pronuncia del Presidente del Consiglio di Stato, sulla base delle quali, in sintesi, si afferma che in ragione della difesa della salute pubblica è consentita l'adozione di misure regionali restrittive, giustificate dall'esigenza di tutelare le zone più a rischio di contagio, per la presenza comprovata di varianti del virus Covid 19, ritenendo le misure individuate dalla Regione Umbria adeguate alle esigenze della popolazione e nella direzione della "assoluta necessaria precauzione", nonché in considerazione della circostanza per la quale le conseguenze sulla sfera lavorativa per le famiglie sono, come si legge, "largamente mitigate se non del tutto eliminate per effetto del sostegno economico riconosciuto alle famiglie interessate per l'accudimento dei figli".

RITENUTO di doversi conformare alla disciplina introdotta con l'ordinanza della Regione dell'Umbria n. 14, del 06.02.2021;

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento siano coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima

**ORDINANZA DEL SINDACO n.11 del 16-02-2021 COMUNE DI SCHEGGINO**

precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

RITENUTO pertanto di revocare la propria precedente Ordinanza n. 10, del 14.02.2021, relativa alla riapertura della Scuola dell'Infanzia di Scheggino per la data del 17 febbraio pv;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

ORDINA

1. Di ritenere la parte narrativa parte integrante del presente atto.
2. Di revocare la propria precedente Ordinanza n. 10, del 14.02.2021.

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

DEMANDA

Al Comandante della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

AVVERTE

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è Fabio Dottori;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, inoltre

ORDINANZA DEL SINDACO n.11 del 16-02-2021 COMUNE DI SCHEGGINO

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:

1. Alla Prefettura U.T.G. di Perugia;
2. Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cerreto di Spoleto - Sellano;
3. Alla Regione Umbria, Assessorato alla Sanità e Assessorato all'Istruzione;
4. All'USL Umbria n. 2- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
5. Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco;
6. Al Comando di Polizia Locale del Scheggino;
7. Ai Sindaci del Comune di Vallo di Nera e Sant'Anatolia di Narco.
8. A Busitalia Sita Nord Srl - Perugia.

=====

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to FABIO DOTTORI